



**COMUNE DI VERNOLE
(Provincia di Lecce)**

**Regolamento per la disciplina
dell'imposta di soggiorno**

Approvato con delibera C.C. N. 5 del 2 aprile 2015

Modificato con delibera C.C. N. 10 del 29/05/2015

Modificato con delibera C.C. n. 5 del 25/03/2021

Sommario

Art. 1	3
Oggetto del regolamento	3
Art. 2	3
Presupposto dell'imposta comunale di soggiorno.....	3
Art. 3	3
Determinazione della misura dell'imposta.....	3
Art. 4	3
Destinazione del gettito	3
Art. 5	4
Soggetti passivi e responsabili del pagamento.....	4
Art. 6	4
Esenzione e riduzione d'imposta.....	4
Articolo 7.....	5
Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta.....	5
Art. 8	6
Versamento dell'imposta	6
Art. 9	7
Obbligo di informazione in capo al Comune.....	7
Art. 10	7
Controllo e accertamento dell'imposta	7
Art. 11	7
Sanzioni tributarie e ravvedimento	7
Art. 12	8
Sanzioni amministrative non tributarie.....	8
Art.13	8
Riscossione coattiva	8
Art.14	9
Rimborsi e compensazioni	9
Art 15	9
Interessi	9
Art. 16	9
Funzionario responsabile dell'imposta.....	9
Art. 17	9
Disposizioni transitorie	9
Articolo 18.....	9
Relazione tecnica e osservatorio.....	9
Art. 19	10
Pubblicità del regolamento e degli atti	10
Art. 20	10
Rinvio dinamico	10
Art. 21	10
Tutela dei dati personali	10
Articolo 22.....	10
Contenzioso.	10
Art. 23	10
Entrata in vigore e disposizioni finali.....	10

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", disciplina l'imposta comunale di soggiorno, istituita nel Comune di Vernole, con Delibera C.C. n. 5 del 02.04.2015.

Art. 2

Presupposto dell'imposta comunale di soggiorno

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nel periodo tra il 1 aprile ed il 31 ottobre nelle strutture ricettive situate nel Comune di Vernole quali: Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Campeggi, Villaggi turistici, Aree attrezzate per la sosta, Parchi di vacanza, Case per ferie, Ostelli per la gioventù, Affittacamere, Bed and Breakfast, Case ed appartamenti per vacanza, Residenze d'Epoca, Residence. Detto elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo, estendendosi l'imposta a qualsiasi struttura turistico-ricettiva comunque denominata che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie site nel territorio comunale.

Art. 3

Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni giornata di soggiorno, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dall'amministrazione comunale.
2. L'imposta si applica sino ad un massimo di sette giorni per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre; tutti i giorni di permanenza nel mese di agosto.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad Euro 0,49.
4. La misura dell'imposta è determinata annualmente con atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, c.2, lett. f) del DLgs n. 267/2000 e smi, entro la misura stabilita dalla Legge.

Art. 4

Destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi per il turismo e la promozione del Territorio, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché i relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:
 - a) marketing turistico e territoriale;
 - b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - c) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79;
 - d) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile (percorsi naturalistici e ciclabili);

- e) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore e adeguata fruizione, nonché sulle strade di collegamento e sulla segnaletica stradale;
- f) sviluppo di punti di accoglienza e informazione (IAT) e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- g) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Stato, Regione e altri Enti locali o sovranazionali;
- h) progetti e interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- l) incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
- m) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
- n) incentivazione all'uso di mezzi pubblici per l'accesso alle spiagge, favorendo l'utilizzo di aree di sosta attrezzate;
- o) reclutamento di personale di Polizia Municipale a tempo determinato.

Art. 5

Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Vernole, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del dl 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Vernole.

Art. 6

Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- 1) minori entro il DODICESIMO anno di età;
- 2) coloro che pernottato presso gli ostelli della gioventù;
- 3) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
- 4) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;

5) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

6) I lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel comune di Vernole.

7) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° novembre al 31 dicembre .

Articolo 7

Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta.

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad incassare l'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:

informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune, promuovendone la divulgazione;

richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 8;

versare al Comune, entro il mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel bimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento;

il versamento deve avvenire su conto corrente del Comune di Vernole, con le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario sulla tesoreria del Comune;
- tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
- mediante bonifico/bollettino sul conto corrente postale del servizio tesoreria;
- mediante altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;

presentare la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata entro il mese successivo al bimestre precedente di riferimento (30 giugno per il bimestre aprile-maggio, 31 agosto per il bimestre giugno-luglio, 30 settembre per il mese di agosto 30 novembre per il bimestre settembre-ottobre), comprensiva degli elementi indicati nel seguente modello da riportare in ragione della struttura gestita e conseguente tariffa applicata, di norma per via telematica mediante procedure informatiche definite all'Amministrazione comunale.

Comunicazione periodica per il periodo		
	N. OSPITI	N. NOTTI

Soggetti ad imposta		
Minori entro i 12 anni		
Altro tipo esenzione		
Imposta dovuta	€	
Estremi versamento e data		

In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 2 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune, in particolare:

- copia delle quietanze rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
- copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale);
- ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

Art. 8

Versamento dell'imposta

Il gestore della struttura ricettiva e i soggetti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Vernole nella misura corrispondente alla classificazione della struttura.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

- registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per eurofuori campo applicazione IVA");
- utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
- utilizzo di apposito bollettario cartaceo rilasciato dal Comune di Vernole.

Art. 9

Obbligo di informazione in capo al Comune

1. Il Comune predispone a proprie spese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo pubblica sul proprio sito istituzionale, a servizio delle strutture ricettive del territorio.

Art. 10

Controllo e accertamento dell'imposta

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento.

I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. Nell'esercizio dell'attività di controllo l'ufficio tributi potrà avvalersi dell'ausilio degli agenti di polizia locale.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo, nonché le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale dell'Ente.

Art. 11

Sanzioni tributarie e ravvedimento

Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, di natura tributaria, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 dell'articolo 5, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 lettera g) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 472/97, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 12

Sanzioni amministrative non tributarie

Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dal precedente articolo 5 lettera e);
- mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dal comma 2 dell'articolo 5;

Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art.13

Riscossione coattiva

Le somme accertate a titolo definitivo dall'Amministrazione in termini di imposta, sanzioni ed interessi, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art.14

Rimborsi e compensazioni

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art 15

Interessi

Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, senza alcuna maggiorazione e con maturazione giornaliera.

Art. 16

Funzionario responsabile dell'imposta

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17

Disposizioni transitorie

Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del dl 34/2020, in quanto compatibili.

Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante PEC, e-mail, a mano, online. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 18

Relazione tecnica e osservatorio.

1. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, costituire un Osservatorio locale con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.

2. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore competente e si riunisce periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta. Il medesimo Osservatorio può formulare eventuali proposte correttive, non vincolanti per l'Amministrazione, al presente regolamento.

3. Tra i compiti dell'Osservatorio vi è anche la discussione preliminare di una relazione predisposta dall'Amministrazione comunale sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale. Tale relazione è inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, sentita la conferenza Stato – Città e autonomie locali.

Art. 19

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 22

Contenzioso.

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Art. 23

Entrata in vigore e disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del dl 34/2020, in quanto compatibile.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.